

Venezia,

26 GIU. 1998

Protocollo N° 3908/30/100

Allegati N°

Oggetto

Circolare Regionale n. 6 del 23 GIU. 1998

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali".

Varianti parziali - art. 50, 4° L.R. 61/85 e vincoli cimiteriali.

Ai Sindaci dei Comuni della  
Regione del Veneto

Ai Presidenti delle Province  
della Regione del Veneto

Ai Direttori Generali  
delle U.L.S.S. della  
Regione del Veneto

Ai Presidenti degli  
Ordini Professionali:  
- Ingegneri  
- Architetti  
- Urbanisti  
della Regione del Veneto

Ai Presidenti dei Collegi  
Professionali dei Geometri  
della Regione del Veneto

**LORO SEDI -**

E' opportuno fare precedere gli atti di indirizzo da alcuni brevi cenni sulle varianti urbanistiche elencate al 4° comma dell'art. 50; sulle modalità procedurali introdotte dalla nuova legge che ha attribuito ai Comuni la competenza ad approvare alcune varianti urbanistiche parziali, (non solo quelle elencate al 4° comma) utilizzando la circolare regionale per facilitare l'attività di controllo e la approvazione di tutti gli strumenti urbanistici.

#### **1 - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 5.5.1998 N. 21.**

La legge regionale non è stata dichiarata urgente e pertanto è entrata in vigore il 23.5.1998.

Essa determina:

- a) l'immediata applicabilità della nuova legge urbanistica relativamente alle varianti parziali individuate al 4° comma dell'art. 50 e adottate successivamente l'entrata in vigore della legge. Rimangono temporaneamente escluse le varianti relative alle opere pubbliche il cui progetto

*Dipartimento per l'Urbanistica e i Beni Ambientali*



viene approvato ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 (lettera f);

- b) per le varianti descritte al 9° comma dell'art. 50, e per la lettera f) del 4° comma, l'entrata in vigore è rinviata alla definizione di alcuni atti di indirizzo, elencati alla lettera b) del 2° comma dell'art. 4;
- c) per le varianti urbanistiche già adottate dal Comune va invece proseguito il procedimento previsto in precedenza (art. 42 della L.R. 61/85).

Quest'ultime varianti vanno quindi approvate, sentiti gli Organi Tecnici competenti per materia, dalla Giunta Regionale ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 47 della L.R. 61/85.

## **2 - SEMPLIFICAZIONI DI PROCEDURA INTRODOTTE DALLA NUOVA LEGGE.**

### **PROCEDURA DI APPROVAZIONE:**

Sia per la prima serie di varianti, quelle di minima individuate, al comma 4 dell'art. 50, che per le varianti parziali proposte al 9° comma del medesimo articolo, è stata prevista una procedura abbreviata, descritta al 6° e 7° comma, per la quale il periodo di deposito presso la Segreteria del Comune e della Provincia è stato fissato in 10 giorni (anzichè 30 giorni), ed il periodo per l'invio delle osservazioni è stato pure limitato in 20 giorni (anzichè 30 giorni).

Al Consiglio Comunale è attribuito successivamente un termine, ordinario, di 30 giorni, per esprimersi sulle osservazioni.

Le varianti parziali della prima serie (quelle descritte al 4° comma) vengono approvate definitivamente dal Consiglio Comunale, mentre le seconde (quelle elencate al 9° comma) devono acquisire prima della approvazione finale da parte del Consiglio Comunale il parere del Dirigente preposto alla Direzione Regionale per l'Urbanistica.

Nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento il Dirigente Regionale esprime un parere che condiziona l'approvazione della variante; trascorsi i 60 giorni il parere è da ritenersi implicitamente positivo.

In entrambi i casi la fase che segue l'approvazione è quella della pubblicazione sul B.U.R. che determina, trascorsi 15 giorni, l'entrata in vigore della variante parziale.

A tale riguardo nell'allegato "A" al presente punto si esplicitano gli elementi obbligatori che l'atto deliberativo del Consiglio Comunale deve contenere per dare modo a tutti di conoscere i contenuti essenziali della variante urbanistica.

### **3 ELABORAZIONE TECNICA .**

- Le varianti al P.R.G. individuate al 4° comma dell'art. 50 della legge regionale saranno costituite da:

- \* gli elaborati analitici necessari in relazione al tema affrontato;
- \* una serie cartografica riportante lo strumento vigente e il variato;



- \* la normativa vigente e quella modificata;
- \* eventuali elaborati comparativi;
- \* relazione illustrativa riportante le motivazioni della variante e quelle che hanno consentito il ricorso al 4° comma dell'art. 50.

Il Consiglio comunale adotterà tali elaborati dandone completa elencazione nel dispositivo della deliberazione.

Per l'approvazione vanno predisposti:

- \* cartografia riportante l'individuazione delle osservazioni;
- \* gli esiti cartografici o normativi delle richieste degli osservanti;
- \* la nuova serie di elaborati modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni.

La deliberazione consiliare di approvazione della variante dovrà riportare le decisioni dell'organo sulle osservazioni e le conseguenti modifiche. La delibera deve elencare dettagliatamente gli elaborati che costituiscono la variante.

E' appena il caso di sottolineare la necessità che gli elaborati della variante al P.R.G. così come definitivamente approvati dal Consiglio Comunale, riportino un'apposita attestazione che li attribuisca alla Deliberazione Consiliare.

Successivamente alla approvazione il Comune invia alla Regione per la pubblicazione la sola deliberazione di approvazione della variante.

#### **4 - PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COMUNALE SUL B.U.R..**

4.1 - Si insiste sulla completezza della delibera di approvazione della variante parziale in quanto la pubblicazione dell'atto finale non può fare rinvio come avveniva per il passato, al parere dell'Organo Tecnico Regionale (nel quale si riportavano tutti i dati amministrativi e tecnici relativi alla variante); tutto il procedimento infatti si sviluppa all'interno del Comune.

E' necessario pertanto richiamare l'attenzione dei signori Sindaci e dei Segretari Comunali sull'importanza di assicurare nelle diverse fasi del procedimento una informazione precisa sui contenuti della variante e sulle determinazioni finali assunte dal Consiglio Comunale.

Anche la pubblicazione risponde a questo obbligo di fornire chiare informazioni sul contenuto della variante approvata oltre a certificare il momento dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

4.2 - Va fatto presente che la delibera di approvazione va inviata con raccomandata R.R. direttamente alla ditta che cura la pubblicazione del B.U.R. attualmente: "Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Longhena, 20 - 30175 - MARGHERA VENEZIA (tel. 041 - 930766 - Fax 041 - 933089)" che assicurerà la pubblicazione.

La pubblicazione verrà fatta nella parte IV° del B.U.R..

Nella nota di trasmissione dovrà essere indicato che la pubblicazione viene richiesta ai sensi della Legge regionale 8.5.1998, n. 21.

Per facilitare l'operato dei Comuni e costituendo il nuovo procedimento di approvazione una attribuzione di competenze ai Comuni di funzioni già regionali, viene prevista la gratuità della pubblicazione.



## 5 - DEFINIZIONI DELLE VARIANTI PARZIALI DI CUI AL 4° COMMA DELL'ART. 50.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per ogni singola fattispecie prevista dal 4° comma dell'art. 50, precisando che solo queste ultime sono le modificazioni consentite:

### a) ZONE DI DEGRADO E PIANI ATTUATIVI

La individuazione delle zone di degrado successivamente all'entrata in vigore dell'art. 27 L. 457/78 deve essere fatta in sede di adozione di P.R.G.. Pertanto anche l'eventuale modifica è riconducibile a un procedimento di variante del P.R.G..

La lettera a) del 4° comma consente semplicemente di modificare, inserire ed eliminare il perimetro delle zone di degrado, previa analisi e motivazioni a sostegno della nuova previsione, nonché il solo inserimento di nuovi perimetri di obbligo di strumento urbanistico attuativo, qualsiasi sia il tipo di attuativo da prevedere.

La legge urbanistica permette poi di modificare indicazioni puntuali relative al tipo di strumento attuativo (P.E.E.P., P. di L., P.P. etc.) prescritto per una determinata area, fermo restando il soggetto proponente (pubblico o privato).

Si potrà quindi, ad esempio, passare da una previsione che richiedeva un P.I.P. ad una nuova previsione di P.P., ma non da Piano di recupero di iniziativa pubblica a Piano di recupero di iniziativa privata.

E' tuttavia possibile affermare che se il disposto legislativo esclude il ricorso a strumenti di iniziativa privata quando il P.R.G. imponga lo strumento pubblico, non è invece precluso alla Amministrazione Comunale predisporre strumenti pubblici o privati ove il P.R.G. preveda in termini generici di intervenire con strumento attuativo.

### b) INDICAZIONI PROGETTUALI PUNTUALI

In questa categoria rientrano le previsioni di carattere architettonico definite ed individuate nella tav. 13.3 delle "grafie regionali unificate" (D.G.R. 2705 del 24.5.1983) al paragrafo "caratteristiche degli interventi".

Rimangono comunque esclusi gli interventi relativi alla cosiddetta "viabilità di progetto" che rientrano invece nella successiva lettera g).

Per evitare equivoci è utile precisare che la categoria presa in esame dalla lettera b) non comprende la modifica dei gradi di protezione, anche tramite modifiche alla normativa, l'individuazione di lotti liberi e di attività produttive.

### c) PROGRAMMI E.R.P.

In tale categoria sono da ricomprendere tutte quelle varianti al P.R.G. che conseguono a progetti rientranti in programmi di intervento E.R.P. previsti da specifiche leggi statali o regionali e tra essi anche i programmi di riqualificazione urbana, i programmi di recupero urbano, etc.....

Le varianti in questione potranno comportare l'inserimento di nuove zone residenziali o



incremento degli indici di edificabilità.

E' da ritenere che varianti eccedenti i limiti di cui al comma 9, non rientrino nelle varianti parziali di cui al IV° comma, e che per tali varianti non operino le limitazioni di cui alla lettera a).

#### d) AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

Spesso i P.R.G. non riportano l'individuazione delle aree da riservare all'ampliamento di cimiteri esistenti, talché il soddisfacimento di urgenti necessità abbisogna del ricorso alla variante urbanistica normale (Il cimitero e l'eventuale ampliamento devono essere classificati come zona "a servizi").

La legge consente ora di intervenire con procedure semplificate sia nell'ipotesi di ampliamento del cimitero come pure nel caso in cui si debba modificare, ridurre o estendere la fascia di rispetto cimiteriale prevista dal P.R.G..

Detta procedura non va confusa con la riduzione del vincolo cimiteriale che ha natura igienico sanitaria e che rimane diversamente disciplinato.

La modifica delle fasce di rispetto cimiteriale di P.R.G. potrà essere consentita solo per rendere coerente tale fascia con il vincolo igienico - sanitario vigente, così come venutosi a configurare a seguito dell'ampliamento del cimitero.

Si osserva tuttavia che la L.R. 21/98 ha attribuito al Consiglio Comunale, relativamente al tema in esame, una competenza che deve essere estesa anche alla modifica del vincolo cimiteriale che attualmente, in base alla circolare regionale n.4 del 9.2.81, è oggetto di parere, limitatamente al profilo urbanistico, del Comitato Tecnico Regionale.

Rimane in capo del settore dell'U.L.S.S. la competenza ad esprimere un parere per l'aspetto igienico sanitario, mentre al Consiglio Comunale spetta valutare l'opportunità di promuovere la modifica del vincolo cimiteriale esprimendo in quella sede valutazioni di natura urbanistica.

Al Sindaco, che opera quale autorità sanitaria locale, spetta decidere definitivamente acquisita la delibera del Consiglio Comunale e il parere del settore dell'U.L.S.S..

Resta escluso pertanto l'invio della pratica alla Regione per l'acquisizione del parere urbanistico.

E' evidente trattando l'articolo ampliamento dei cimiteri, che la ridefinizione di fasce di rispetto diverse da quelle cimiteriali è soggetta alle normali procedure di variante, di cui all'art. 42.

#### e) RICONFERMA DEI VINCOLI SCADUTI

Le varianti parziali relative al punto interessano tutta la serie di previsioni urbanistiche soggette a decadenza, ai sensi della legge 1187/68.

La possibilità di riproporre un vincolo per le medesime aree a standard o di rideterminare la medesima disciplina urbanistica richiede tuttavia che il provvedimento comunale:

a) dia atto dello stato di attuazione delle aree per servizi previste dal P.R.G.;



b) motivi puntualmente, per ogni area sulla quale grava un vincolo preordinato all'espropriazione, la riconferma della precedente destinazione.

In altre parole la variante urbanistica non è un provvedimento generico ma deve avere una propria completezza, anche di elaborati tecnici, che consentano di determinare chiaramente le scelte urbanistiche e di interessare alle stesse i cittadini attraverso la pubblicazione ed il deposito degli atti.

Va tenuto presente che l'attribuzione di competenze in capo al Comune attiene alla semplice "riconferma" totale o parziale di precedenti previsioni; diversamente il Comune ove intenda modificare le destinazioni di area a standard deve operare attraverso varianti urbanistiche con la procedura ordinaria (art. 42).

In ogni caso deve essere garantito il rispetto degli standard minimi di legge di cui agli artt. 25 e 26.

f) OPERE PUBBLICHE

Le varianti relative alla realizzazione di opere pubbliche ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 possono essere adottate successivamente all'approvazione degli atti di indirizzo di cui alla lettera d) dell'articolo 120.

g) MODIFICHE ALLE PREVISIONI VIARIE

Le varianti prese in esame sono quelle relative ad ipotesi progettuali per le quali il Comune ritiene utile proporre la variante urbanistica che modifichi o individui il tracciato di nuove strade comunali, e relative fasce di rispetto, per consentire la futura realizzazione.

L'ipotesi presa in esame dalla legge non riguarda progetti esecutivi che potrebbero essere proposti attraverso la procedura della legge 1/78 (lettera f), tuttavia è utile attribuire al termine "viabilità" una accezione ampia ritenendo ammissibili le previsioni relative a corridoi viari da intendersi anche come percorsi pedonali, piste ciclabili, ecc., che il Consiglio Comunale ritenga utile individuare come tracciato nel P.R.G.

Quanto al limite determinato dalla L.R. non dovendo la variante "interferire con la viabilità di livello superiore" esistente e programmata si ritiene:

- resta esclusa la possibilità che tali varianti confliggano o impediscano la realizzazione di previsioni viarie di interesse statale, regionale, o provinciale;
- modifichino significativamente il sistema della mobilità in essere.

Va fatto comunque presente che nel momento in cui si intendono realizzare gli interventi previsti si dovrà acquisire l'assenso delle Autorità cui la viabilità fa capo.



## h) INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE

Si precisa che si tratta in via esclusiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 25 della L.R. 61/85, e che non è in ogni caso possibile incrementare la superficie autorizzabile con la presente legge attraverso l'approvazione di varianti successive.

## i) TRASPOSIZIONI CARTOGRAFICHE

La trasposizione cartografica consiste nell'utilizzo di un nuovo supporto cartografico del P.R.G.

La variante può essere collegata alla necessità di predisporre elaborati tecnici conformi alle "grafie e simbologie unificate" o di riportare su "carta tecnica regionale" gli elaborati di piano regolatore vigente.

Rientrano tra i casi previsti dalla L.R. le correzioni di errori collegati alla trasposizione e gli aggiustamenti conseguenti a più precisi rilievi dello stato di fatto o di elementi fisici riscontrabili sul terreno.

## l) MODIFICA ALLE NORME TECNICHE E AL REGOLAMENTO EDILIZIO

E' contemplata la possibilità di modificare le norme che disciplinano il P.R.G. purchè non si interessino le quantità e le modalità di attuazione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G..

Le esclusioni sono relative ai volumi, alle superfici coperte, alle altezze, alle superfici utili, alle destinazioni d'uso, etc. (vale a dire tutto ciò che può comportare una modifica non controllata, nè controllabile del P.R.G.).

Per la stessa ragione non sono introducibili nuove definizioni, o nuove specificazioni che determinino un uso diverso delle aree, comportino conseguenze sul dimensionamento complessivo del piano.

Analogamente, per quanto riguarda le modalità di attuazione, la legge non consente l'approvazione di norme che permettano di passare a interventi diretti quando prima era previsto lo strumento urbanistico attuativo.

## m) ADEGUAMENTO DIMENSIONAMENTO

Si tratta di una disposizione già presente nel vecchio art. 50.

L'adeguamento "dei rapporti dei limiti di dimensionamento" consiste nella redazione della tav. 14 di cui alla D.G.R. 2705/83 verificando poi la corrispondenza degli standard della L.R. 61/85.

Non è permessa la modifica degli elaborati grafici, mentre risultano ammessi i necessari adeguamenti normativi.

## 6 - EDIFICI VINCOLATI

La previsione ha la finalità di tutelare il patrimonio storico monumentale, pertanto il 5° comma non si applica alle lettere e) i) l) m) di cui al 4° comma che non hanno attinenza con il tema.



# Regione del Veneto

giunta regionale

Si precisa comunque che i 200 m. indicati nella L.R. vanno misurati dal perimetro esterno dell'area di pertinenza del bene vincolato ancorchè tale area non sia anch'essa vincolata dalla L. 1089/39 sopra richiamata, con ciò intendendo anche il parco, il brolo, i viali monumentali d'accesso e quant'altro sia riconducibile alla unitarietà figurativa del monumento.

## 7 - AGGIORNAMENTO ELABORATI DI P.R.G..

Si segnala la necessità che la documentazione tecnica relativa al P.R.G. (norme, planimetrie, dimensionamento, schede, ect.) venga costantemente aggiornata in dipendenza delle variazioni approvate.

Pertanto le varianti, in particolare quelle che necessitano ancora dell'approvazione regionale, devono essere accompagnate da apposita attestazione che certifichi la corrispondenza degli elaborati allo strumento vigente.

Alla stessa maniera anche la tav. 14 dovrà essere aggiornata anche nei dati relativi allo stato di fatto.


## 8 - COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

I Comuni della gronda lagunare devono comunque continuare ad acquisire il parere della Commissione per la Salvaguardia e la deliberazione di approvazione della variante dovrà darne atto.

I Comuni interessati dovranno quindi trasmettere la variante adottata, unitamente alle osservazioni e al parere su di esse espresso dal Consiglio Comunale alla Commissione di Salvaguardia per acquisirne il parere, procedendo poi alla definitiva approvazione della variante.

Eventuali difformità rispetto al parere della Commissione per la Salvaguardia dovranno essere motivate nella deliberazione di approvazione della variante.

**VISTO: è regolare**  
**DIREZIONE REGIONALE**  
**URBANISTICA E BENI AMBIENTALI**  
**IL DIRIGENTE REGIONALE**  
**ARCH. PAOLO LOMBRISO**



IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
Dott. Giancarlo GALAN -

2LR21-98.DOC

*Dipartimento per l'Urbanistica e i Beni Ambientali*

- 8 -



## ALLEGATO A

Elementi obbligatori da inserire nella delibera di approvazione della variante urbanistica.

- 1) **OGGETTO:** deve essere indicato in maniera puntuale di quale variante urbanistica si tratta.  
Ad es. “Variante urbanistica relativa ad una nuova (modifica) individuazione di zona di degrado”;  
“Variante urbanistica relativa alla realizzazione di interventi o di opere pubbliche”.  
(Analogamente si procede, per i diversi aspetti, elementi, modifiche relative alla variante che il comune approva definitivamente).
  
- 2) **DESCRIZIONE:** (ovvero individuazione della parte del territorio oggetto di variante urbanistica).  
**2.1** - Nelle premesse dell’atto deliberativo deve essere chiaramente indicata la zona interessata dalla variante urbanistica.  
Ad es. non è sufficiente dire che interessa una zona C (di completamento o di espansione) ma deve essere indicato quale sia la zona territoriale oggetto di variazione.  
E’ utile richiamare la località ovvero le altre indicazioni topografiche, per consentire a tutti coloro che vengono informati, attraverso la pubblicazione dell’atto finale di approvazione, di conoscere dove la variante ricade.  
  
**2.2** - Ove si tratti di modifiche normative, va richiamato per esteso l’articolo, o gli articoli interessati, (quanto meno la rubrica, se la modifica interessa la ridefinizione di un articolo o di più articoli). Es. variante parziale al Regolamento Edilizio: art. - (artt. ) relativo: alla modifica della composizione edilizia”.
  
- 3) **PROCEDIMENTO DI VARIANTE:**  
**3.1** - Nella premessa dell’atto deliberativo di approvazione della variante parziale va dato atto della complessiva procedura;
  - deve essere richiamato il provvedimento di adozione;
  - che sono stati acquisiti i pareri obbligatori, (es. parere sismico);
  - va dato atto che il deposito e la pubblicazione (presso la segreteria del Comune e della Provincia) si sono svolti regolarmente;
  - che la pubblicazione è avvenuta con le modalità previste dalla legge urbanistica, e per il periodo determinato (20 giorni) dalla medesima legge;
  - che nel periodo sono pervenute (o non sono pervenute) osservazioni;  
**3.2** - Deve essere richiamato il provvedimento con il quale si è dato risposta alle osservazioni pervenute (questo nel caso il provvedimento risulti diverso da quello con il quale viene definitivamente approvata la variante urbanistica).  
A tale riguardo in forma chiara anche se in termini succinti deve essere descritto il contenuto delle singole osservazioni, la proposta di parere e la determinazione finale.  
I Comuni che ricadono entro la “gronda lagunare” devono continuare ad acquisire il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
  
**3.3** - nell’ipotesi individuata al comma 9° dell’art. 1 della legge regionale, il provvedimento finale del Comune deve dare atto:

- che è stato richiesto il parere del Dirigente regionale e che nei termini è stato reso, ovvero che nei sessanta giorni del ricevimento della variante il Dirigente non si è espresso;
- che il Consiglio Comunale si è adeguato ai rilievi della Regione; in tal caso devono essere da un lato indicati gli aspetti oggetto di rilievo e le specifiche modifiche, correzioni, aggiornamenti conseguenti al recepimento del parere regionale;

**3.4** - nel caso in cui il Consiglio Comunale non intendesse recepire il parere del Dirigente Regionale l'atto deliberativo deve indicare le motivazioni che determinano il Consiglio Comunale ad opporsi alla approvazione condizionata.

In tal caso la variante urbanistica, completa di elaborati e certificazioni amministrative, va trasmessa alla Giunta Regionale che provvederà, secondo le modalità oggi in essere, alla definitiva approvazione, e conseguente pubblicazione sul B.U.R..

**4) RICHIAMI:**

- della delibera di Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato conferito incarico al responsabile dell'ufficio (servizio) ovvero al professionista \_\_\_\_\_ per la redazione della variante urbanistica, citando la convenzione sottoscritta;
- della delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di adozione della variante parziale;
- della delibera di Consiglio comunale con la quale sono state esaminate ed espresso parere sulle osservazioni con eventuale notifica degli elaborati tecnici;
- della trasmissione della variante al Dirigente regionale per l'acquisizione del parere di cui al 13° comma dell'art. 1 della L.R. 8.5.1998, n. 21. (ciò ovviamente solo per le varianti di cui al 9° comma del medesimo articolo citato);
- di dare atto che la variante proposta rispetta i limiti di cui al 4° comma dell'art. 1 della legge citata (ovvero del comma 9 del medesimo articolo 1 della legge citata) le condizioni e la procedura di approvazione determinata ai commi 6 e 7 del medesimo articolo (ovvero i commi 10, 11, 12, 13, 14 per le varianti relative al 9° comma).

**5) DISPOSITIVO DELLA DELIBERA:**

**DELIBERA**

**IPOTESI A):**

Di approvare la variante urbanistica ..... (indicare quale) composta dai seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione;
- b) elaborati relativi alla stato di fatto \_\_\_\_\_;
- c) elaborati relativi allo stato di progetto \_\_\_\_\_;
- d) norme tecniche (eventuali);
- e) regolamento edilizio (eventuale).

Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. ai sensi dell'8° comma dell'art. 1 della L.R. 5.5.1998, n. 21.

**IPOTESI B):**

Di approvare la variante urbanistica ..... (indicare quale), facendo proprio il parere del Dirigente regionale che si allega al presente provvedimento, composto da:

- a) relazione;
- b) elaborati relativi allo stato di fatto \_\_\_\_\_;
- c) elaborati relativi allo stato di progetto \_\_\_\_\_;
- d) norme tecniche (eventuali);
- e) regolamento edilizio (eventuali).

Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del 14° comma dell'art. 1 della L.R. 5.5.1998, n. 21.

**IPOTESI C):**

1. Di non approvare la variante urbanistica ..... (indicare quale) formulando opposizione alla Giunta Regionale, ai sensi del comma dell'art. 1 della L.R. 5.5.1998, n. 21, non intendendo recepire il parere del Dirigente Regionale, che si allega, per le motivazioni indicate in premessa.

2. Di trasmettere alla Giunta Regionale le varianti urbanistiche adottate ed ogni successivo atto i cui elaborati vengono così indicati:

- relazione;
- elaborati relativi allo stato di fatto \_\_\_\_\_;
- elaborati relativi allo stato di progetto \_\_\_\_\_;
- norme tecniche (eventuali);
- regolamento edilizio (eventuali);
- copia delle osservazioni e relativo parere di cui alla delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## ALLEGATO B

### SCHEDE DI CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

#### 1. Strumento urbanistico in istruttoria:

- 1.1 Variante al P.R.G.  SI  NO  
1.2 Variante al P.d.F.  SI  NO

#### 2. EVENTUALI VINCOLI

- Paesaggistico (LL. 431/85 - 1497/39) ;
- Monumentale (L. 1039/39) ;
- Parco e riserva naturale ;
- P.T.R.C. e Piani di Area ;
- P.T.P. ;
- Sismico ;
- Idrogeologico ;
- Cimiteriale ;
- Militari .

#### 3. Adozione della variante:

3.1. Delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### 4. Avviso di deposito e pubblicazione:

- 4.1 Presso la Segreteria comunale - a decorrere dal \_\_\_\_\_;

4.2 Presso la Segreteria Provincia - a decorrere dal \_\_\_\_\_;

#### 5. Notizie al pubblico:

- 5.1 Avviso albo comunale e della provincia  SI  NO  
5.2 Affissione manifesti  SI  NO  
5.3 Altre forme  SI  NO  
- quali \_\_\_\_\_

#### 6. Osservazioni:

- 6.1 periodo: Comune a decorrere dal \_\_\_\_\_ fino al giorno \_\_\_\_\_;  
Provincia a decorrere dal \_\_\_\_\_ fino al giorno \_\_\_\_\_;

#### 6.2 numero osservazioni;

- a) Comune \_\_\_\_\_ di cui, fuori termine \_\_\_\_\_;  
b) Provincia \_\_\_\_\_ di cui, fuori termine \_\_\_\_\_;

7. Esame osservazioni:

7.1 delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

7.2 Modifica elaborati conseguenti esame osservazioni  
(per le varianti parziali di cui al 9° comma art. 50)

SI

NO

8. Parere obbligatori:

8.1 Sismico;

8.2 Consorzio bonifica;

8.3 Genio Civile;

8.4 Altri

**Nota:** La scheda va compilata dal responsabile del procedimento e deve accompagnare la trasmissione di tutte le varianti urbanistiche (generali e parziali) per facilitare il loro esame amministrativo.